



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 105/16

Lussemburgo, 21 settembre 2016

Sentenza nella causa C-592/14

European Federation for Cosmetic Ingredients / Secretary of State for
Business, Innovation and Skills e a.

Il diritto dell'Unione protegge il mercato europeo da prodotti cosmetici i cui ingredienti siano stati oggetto di sperimentazioni animali

Quando tali sperimentazioni sono state condotte fuori dall'Unione per consentire la commercializzazione del prodotto in paesi terzi e il risultato di tali sperimentazioni è utilizzato per comprovare la sicurezza del prodotto, l'immissione sul mercato dell'Unione di tale prodotto può essere vietata

La « European Federation for Cosmetic Ingredients » (in prosieguo: l'«EFfCI») è un'associazione di categoria che rappresenta i fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all'interno dell'Unione europea. Tre membri di tale associazione hanno effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell'Unione affinché certi prodotti cosmetici potessero essere venduti in Cina e in Giappone.

L'EFfCI ha adito il giudice britannico al fine di accertare se le tre società interessate fossero passibili di sanzioni penali in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di prodotti cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a siffatte sperimentazioni animali.

Il regolamento sui prodotti cosmetici¹ vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale, allo scopo di conformarsi alle disposizioni di detto regolamento. Secondo una di tali disposizioni, il prodotto cosmetico deve essere sicuro per la salute umana, e la sua sicurezza deve essere valutata sulla base di informazioni pertinenti ed essere oggetto di una relazione inclusa nella documentazione informativa sul prodotto.

L'EFfCI fa valere che quando le sperimentazioni animali sono state effettuate allo scopo di conformarsi alle normative di paesi terzi il regolamento non viene violato. Investita di detta controversia, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles) Divisione del Queen's Bench (Sezione per questioni di diritto amministrativo), Regno Unito], interroga la Corte in merito a tale questione.

Nella sua sentenza odierna, la Corte esamina se i termini «allo scopo di conformarsi alle disposizioni del (...) regolamento» possano riferirsi a sperimentazioni animali quali quelle effettuate nella presente causa.

Prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dal regolamento, la Corte considera che esso persegue l'obiettivo di determinare le condizioni di accesso al mercato dell'Unione per i prodotti cosmetici e di assicurare un livello elevato di protezione della salute umana, vegliando al contempo sul benessere degli animali attraverso il divieto delle sperimentazioni animali. L'accesso al mercato dell'Unione è subordinato all'osservanza del divieto di ricorrere alla sperimentazione animale.

A tal proposito, la Corte constata che solo i risultati delle sperimentazioni animali invocati nella relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico possono essere considerati attinenti a sperimentazioni effettuate allo scopo di conformarsi alle disposizioni del regolamento. Orbene, è

¹ Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).

irrilevante la circostanza che le sperimentazioni animali siano state richieste al fine di permettere la commercializzazione del prodotto in paesi terzi.

La Corte precisa, poi, che il diritto dell'Unione non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale. Il regolamento cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici. La realizzazione di tale obiettivo sarebbe notevolmente compromessa se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell'Unione effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi.

La Corte conclude che può essere vietata² l'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti cosmetici, alcuni ingredienti dei quali sono stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall'Unione per consentire la commercializzazione di tali prodotti in paesi terzi, se i dati risultanti da tali sperimentazioni sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

² La Corte precisa che l'immissione sul mercato è vietata solo se le sperimentazioni animali sono state realizzate dopo la data limite per l'eliminazione progressiva delle diverse sperimentazioni.